

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 70 del 24.09.2019

Oggetto: Assegnazione parziale al Comune di Calitri ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 dell'ing. Giuseppe Graziano. Ampliamento utilizzo da parte del Comune di Calitri.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventiquattro** del mese di **settembre** alle ore 13,30, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. Vincenzo DI SABATO nella sua qualità di Sindaco

DI SABATO VINCENZO	SINDACO	P
INDELLI ENRICO	ASSESSORE	P
CAPUTO LUCIA	ASSESSORE	P

TOTALE PRESENTI 3 ASSENTI 0

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

..... *Dep*

Parere favorevole per la regolarità contabile:

..... *Dep*

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.

3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4. 1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999.

6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.

7. La disciplina dei commi 3,4,5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6";

Vista la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001";

Considerato che:

- Con propria delibera n. 14 del 06.02.2018, si stabiliva di autorizzare l'assegnazione parziale dell'ing. Giuseppe Graziano, dipendente di questo ente, presso il Comune di Calitri per n. 18 ore settimanali, per mesi tre prorogabili, decorrenti dalla data di stipula della relativa convenzione, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";
- detta convenzione, debitamente sottoscritta dai due Enti, è venuta in scadenza l'08.05.2018;
- Con propria delibera n. 37 del 08.05.2018, su istanza del Comune di Calitri, veniva prorogata l'assegnazione parziale dell'ing. Giuseppe Graziano, dipendente di questo ente, presso il Comune di Calitri per n. 18 ore settimanali, fino al 31 dicembre 2018, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";
- Con propria delibera n. 06 del 17.01.2019, su istanza del Comune di Calitri, veniva prorogata l'assegnazione parziale dell'ing. Giuseppe Graziano, dipendente di questo ente, presso il Comune di Calitri per n. 18 ore settimanali, fino al 15 maggio 2019, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";
- Il Comune di Calitri, con nota prot. n. 4399 dell'08 maggio 2019 (atti prot. n. 2019 in pari data), chiedeva il rinnovo dell'utilizzo condiviso dell'ing. Giuseppe Graziano mediante convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.01.2004 fino al 30 maggio 2020;
- Con propria delibera n. 39 del 09.05.2019, su istanza del Comune di Calitri, veniva prorogata l'assegnazione parziale dell'ing. Giuseppe Graziano, dipendente di questo ente, presso il Comune di Calitri per n. 18 ore settimanali, fino al 30 maggio 2020, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";
- Il Comune di Calitri, con nota prot. n. 8822 del 23 settembre 2019 (atti prot. n. 4387 in data 24.09.2019), chiedeva l'ampliamento dell'utilizzo dell'ing. Giuseppe Graziano di ulteriori 12 ore settimanali, con decorrenza 01.10.2019, per un totale di trenta ore settimanali;

Ritenuto che nulla osti a che questo ente palesi la disponibilità alla soluzione proposta dal Comune di Calitri;

Evidenziato che la descritta soluzione è subordinata all'accettazione da parte dell'ing. Giuseppe Graziano;

Dato atto che le modalità di gestione del rapporto sono quelle riportate nella convenzione approvata con la citata delibera di G.C. n. 14 del 06.02.2018 salvo la diversa suddivisione delle ore settimanali di lavoro;

Ritenuta propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Visti gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

a voti unanimi favorevoli legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di aderire all'istanza del Comune di Calitri prot. n. 8822 del 23 settembre 2019 (atti prot. n. 4387 in data 24.09.2019) e di ampliare l'utilizzo dell'ing. Giuseppe Graziano, dipendente di questo ente, presso il Comune di Calitri, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", disposto con propria delibera n. 39 del 09.05.2019, fino al 30 maggio 2020, di ulteriori 12 ore settimanali, con decorrenza 01.10.2019, per un totale di trenta ore settimanali;

2. di dare atto che le modalità di gestione del rapporto sono quelle riportate nella convenzione approvata con la citata delibera di G.C. n. 14 del 06.02.2018 salvo la diversa suddivisione delle ore settimanali di lavoro;

3. di incaricare il Responsabile del settore amministrativo dell'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato, ivi compresa la relativa informazione da rendere alle OO.SS. interne;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Calitri.

Con separata votazione palese, ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO DOTT. DI SABATO VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

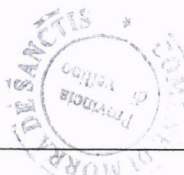


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì, 26 settembre 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Lì, 26 settembre 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE VITO NICOLA



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 26/09/2019 AL 11/10/2019
OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO

